

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alla gestione, rendicontazione e monitoraggio relativo all'offerta formativa relativa a percorsi di istruzione e formazione professionale con modalità duale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 30 del 23/12/2013 e s. m. e i. CIG.....

TRA

1. Regione Umbria – Giunta regionale – Corso Vannucci, 96 – Perugia – C.F. 80000130544, di seguito denominata “**Regione**” nella persona del - Dirigente del Servizio

E

2., per brevità, indicato come “**Aggiudicatario**” nella persona di in qualità di legale rappresentante di

DICHIARANO E PREMETTONO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. del che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, se pur non materialmente allegata al medesimo, ma conservata agli atti della Regione, è stato stabilito, fra quant'altro:.....
- che l'Aggiudicatario ha dimostrato la propria regolarità contributiva.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come ogni altro documento in tal senso richiamato.

Art. 2 – Oggetto

La Regione, come sopra indicata e rappresentata, affida all'Aggiudicatario, come sopra indicato e rappresentato che, accetta il servizio di Assistenza Tecnica per la Gestione, Rendicontazione e Monitoraggio delle attività realizzate nell'ambito dell'offerta formativa relativa ai percorsi di istruzione e formazione professionale con modalità duale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 30 del 23/12/2013 e s. m. e i.

I contenuti e le modalità di erogazione del servizio sono descritti all'art. 2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, di seguito denominato "Capitolato", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato, ma sottoscritto dall'Aggiudicatario e conservato agli atti della Regione.

Art. 3 – Svolgimento del servizio

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire i servizi di cui al presente contratto a perfetta regola d'arte e ad attenersi, nello svolgimento del servizio, a quanto previsto nel Capitolato, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel presente contratto.

I servizi vengono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile di tutte le norme, le condizioni, i patti e le modalità dedotti e risultanti dal capitolato, che l'Aggiudicatario conferma di conoscere e di accettare, ove ed in quanto non risultino modificati a favore della regione da quelli contenuti nel presente contratto e nell'offerta tecnica, che l'Aggiudicatario conferma e riconosce vincolante.

La Regione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza dei servizi prestati dall'Aggiudicatario.

La Regione si riserva, altresì, la facoltà, in ogni momento di esecuzione dei

servizi, di verificare il rispetto dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara da parte dell'Aggiudicatario; in caso di antinomia tra i requisiti dichiarati e quelli posseduti, la Regione potrà esigere la risoluzione del contratto, salva l'applicazione delle penali previste nonché l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni patiti.

Art. 4 – Gruppo di lavoro

L'Aggiudicatario conferma l'articolazione e l'organizzazione del gruppo di lavoro nel suo complesso e nei singoli componenti, relativi profili professionali, funzioni ed attività, come indicati nella documentazione prodotta in procedura di gara.

Ogni singolo componente del gruppo di lavoro deve ricoprire esclusivamente il ruolo di una sola tra le figure professionali indicate.

I nominativi delle figure professionali incaricate delle diverse attività del servizio, come indicati dall'aggiudicatario, dovranno corrispondere come responsabilità agli estensori delle relazioni tecniche.

I componenti del gruppo di lavoro indicato per l'esecuzione dovranno partecipare a tutte le fasi di lavoro in modo diretto e dovranno garantire la loro presenza a tutte le riunioni tecniche convocate da Regione Umbria presso le proprie sedi.

Qualora prima della stipula e durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Aggiudicatario dovesse essere costretto a sostituire una o più figure professionali incaricate dell'esecuzione dell'appalto, dovrà formulare preventiva e motivata richiesta all'amministrazione aggiudicatrice indicando i nuovi nominativi che intende proporre in sostituzione; tali profili dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti professionali delle figure lavora-

tive sostituite. L'eventuale sostituzione delle figure professionali incaricate dell'esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi spostamento o variazione di ogni sorta deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione aggiudicatrice.

L'attesa dell'autorizzazione non esonera l'Aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica delle figure professionali incaricate dell'esecuzione dell'appalto non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione della Regione.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si richiama la disciplina contenuta nell'art. 4 del Capitolato.

Art. 5 – Importo del contratto

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio di cui al presente contratto è fissato in €, al netto di Iva, giusta offerta economica presentata in sede di gara.

Il corrispettivo deve ritenersi comprensivo di tutto quanto necessario per fornire la prestazione richiesta compiuta in ogni sua parte, ivi incluse spese per viaggi e missioni, segreteria, spese per acquisizione dati, spese generali ed amministrative, di strumentazione e di tutto quant'altro si renda necessario per l'espletamento del servizio compiuto in ogni sua parte.

Art. 6 – Durata e modalità di consegna dei prodotti

La durata dell'appalto è di 20 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 7 – Modifiche del contratto in fase di esecuzione

La Regione si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari

a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'importo massimo stimato di tale opzione è pari a € 91.000,00 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'aggiudicatario almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.lgs n. 36/2023 di seguito denominato "codice". In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto originale, la Regione si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei seguenti servizi:

- supporto tecnico nell'adempimento di processi e procedure legate all'attuazione dell'offerta formativa relativa a percorsi di istruzione e formazione professionale con modalità duale di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 30 del 23/12/2013 e s. m.;
- affiancamento nella gestione dei rapporti tra Ente e beneficiari nella realizzazione degli interventi;
- supporto all'attività di monitoraggio dell'andamento dei progetti e della loro incidenza sui risultati attesi; supporto ai fini della gestione amministrativa contabile e tecnica del progetto

per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 110.000,00, al netto di Iva.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una di-

minuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 – Responsabile Unico del progetto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del Codice il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Giuseppe Merli Dirigente del Servizio Istruzione, università, accreditamento, formazione e lavoro.

Art. 9 – Modalità di pagamento

Il prezzo contrattuale, a fronte dei servizi oggetto del contratto, sarà liquidato con liquidazioni bimestrali fino al raggiungimento del corrispettivo complessivo, dietro presentazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) contenente la "Relazione dei servizi espletati". La "Relazione dei servizi espletati" dovrà riportare, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:

- esplicitazione delle attività svolte;
- elenco nominativo del personale impiegato con l'indicazione del profilo;
- dettaglio delle gg/uomo o frazioni di gg/uomo impiegate da ciascuna risorsa per ogni attività svolta

Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolari fatture, intestate a Regione Umbria - Direzione Regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale; Servizio Istruzione, università, accreditamento, formazione e lavoro

I pagamenti saranno effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. 13/08/2010, n.136, presso:

I soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono:

.....

L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare alla Regione ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati. In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25) la Regione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013; tali fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio:

.....

Le fatture dovranno riportare:

- l'annotazione "scissione dei pagamenti" (art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23.1.2015) in quanto all'Aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario;
- gli estremi della nota con cui sono stati comunicati gli impegni di spesa assunti sul bilancio regionale e n. determinazione dirigenziale di aggiudicazione (art. 56, comma 7, D.Lgs 118/2011);
- Il Codice Identificativo della Gara:
- Il Codice Unico di Progetto:
- oggetto del servizio: servizio di assistenza tecnica alla gestione, rendicontazione e monitoraggio relativo all'offerta formativa relativa a percorsi di istruzione e formazione professionale con modalità duale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera b) della legge regionale n. 30 del 23/12/2013 e s. m. e i.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del Codice, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza.

Tutti i pagamenti, da effettuare entro 30 giorni, sono subordinati all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attestante la regolarità contributiva;

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Quanto alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche. L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della eventuale propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010. Il mancato utilizzo della transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

Art. 11 – Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta

per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice.

Art. 12 – Penali

Al presente contratto si applica quanto disposto all'art. 126 del Codice, pertanto saranno applicate penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione aggiudicatrice a causa degli inadempimenti. Resta, inoltre, inteso che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale il soggetto aggiudicatario si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Tutte le infrazioni di cui sopra saranno contestate dalla stazione appaltante mediante comunicazione via PEC all'aggiudicatario. Dal ricevimento della contestazione, l'aggiudicatario avrà a disposizione un termine di 15 (quindici) giorni per controdedurre. Trascorso inutilmente tale termine, o se la giustificazione addotta dall'aggiudicatario non rientrasse tra le cause di forza

maggiore o comunque non venisse ritenuta idonea dalla stazione appaltante, verrà insindacabilmente applicata la penale prevista.

La Regione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'aggiudicatario a qualsiasi titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Con riferimento al contratto, qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'aggiudicatario raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, la Regione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo contratto, oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 13 – Cauzione definitiva

A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali l'Aggiudicatario, giusta quanto stabilito all'art. 18 del capitolato, ha costituito una cauzione definitiva di € (euro) pari aldel corrispettivo netto contrattuale con polizza n. in data

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 8 dell'art. 117 del Codice. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo la verifica dell'avvenuto espletamento

del servizio previsto dal presente contratto.

Art. 14 – Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

Art. 15 – Responsabilità e obblighi a carico dell'Aggiudicatario

Si richiama la disciplina contenuta negli art. 16 e 26 del Capitolato che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

Art. 16 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

Ai sensi dell'articolo 119 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d), del Codice, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Regione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 12, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alla Regione, ai sensi dell'articolo 6, co. 1, dell'Allegato II.14 al Codice.

Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, dell'Allegato II.14, la cessione è efficace e opponibile alla Regione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da

notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Regione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base a contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Regione.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010. La Regione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

Art. 17 – Obblighi di riservatezza

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Regione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Regione.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 122 del Codice, per quanto non previsto, gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile e l'art. 20 del Capitolato che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

Art. 19 – Recesso

Per il recesso del contratto trova applicazione l'art. 123 del Codice e l'art. 21 del Capitolato che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

Art. 20 – Controversie e Foro competente

Tutte le controversie tra la Regione e l'Aggiudicatario, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine dello stesso, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale

Foro competente in via esclusiva quello di Perugia.

Art. 21 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente e fisicamente allegati al medesimo ma depositati, agli atti della Regione:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- l’offerta tecnica,
- l’offerta economica;
- la cauzione definitiva.

Art. 22 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura.

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei

dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

La Regione, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: esecuzione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui sia parte l'interessato.

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Aggiornamento e revisione di Piani di Gestione della Rete Natura 2000, degli Obiettivi di Conservazione e delle relative Misure di Conservazione associate di 102 Piani di gestione della Regione Umbria sulla base del mutato quadro di riferimento normativo nonché degli aspetti naturalistici, programmatici e pianificatori.

Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE)2016/679): Dati comuni.

Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di partecipare alla procedura di cui trattasi.

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal RUP e dai suoi collaboratori.

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espres-

samente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative.

Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Art. 23 - Imposte e spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto, ivi comprese quelle

relative all'imposta di bollo, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

L'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.

Le spese di bollo pari ad € sono state assolte dall'Aggiudicatario tramite versamento con F24 in data .

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione

Per l'Aggiudicatario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.,

82.